

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS)

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° febbraio 1996)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 37^{quater} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 1983²,
decreta:

Sezione 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 Reti di percorsi pedonali

¹ Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all'interno delle località.

² Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, vie residenziali e simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.

³ I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto.

Art. 3 Reti di sentieri

¹ Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all'esterno delle località.

² Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.

³ I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.

RU 1986 2506

¹ [RU 1979 678]

² FF 1983 IV 1

Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione

Art. 4 Allestimento di piani

¹ I Cantoni:

- a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
- b. rivedono periodicamente i piani ed all'occorrenza li modificano.

² Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d'allestimento e di modificazione.

³ Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

Art. 5 Coordinamento

I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d'incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 6 Sistemazione e preservazione

¹ I Cantoni:

- a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
- b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
- c. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

² Nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 7 Sostituzione

¹ I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

² Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:

- a. non sono più liberamente accessibili;
- b. sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
- c. su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o
- d. lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

³ I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obblighi alla sostituzione.

Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate

¹ Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).

² Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

Art. 9 Considerazione di altri interessi

Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell'agricoltura, dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

**Sezione 3:
Compiti speciali della Confederazione**

Art. 10 Nell'ambito delle proprie competenze

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l'articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:

- a. progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
- b. vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
- c. vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

² Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 11 Consulenza ai Cantoni

Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

Art. 12 Aiuto alle organizzazioni private specializzate

La Confederazione può sussidiare le attività, giusta l'articolo 8, di organizzazioni private specializzate d'importanza nazionale.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica

Art. 13 Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

¹ Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:

- a. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
- b. le organizzazioni specializzate d'importanza nazionale³, riconosciute dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁴.

² Contro le decisioni dell'autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

³ Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.⁵

⁴ Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.⁶

⁵ Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 1930⁷ sull'espropriazione.⁸

³ Vedi l'art. 1 dell'O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS **704.5**).

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

⁵ Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

⁶ Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

⁷ RS **711**

⁸ Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Termine per l'allestimento dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all'entrata in vigore dei piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.

² I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: il 1° gennaio 1987⁹

⁹ DCF del 26 nov. 1986 (RU 1986 2510).

